

### Consorzi e associazioni. Intorno a riconoscimento della personalità giuridica e responsabilità patrimoniale\*

La questione della riconoscibilità del “*Consorzio \*\*\**”, come persona giuridica di diritto privato, impone di dirimere una pluralità di interrogativi. In primo luogo, indagare a quale tra i molteplici modelli organizzativi tipizzati dal legislatore, sia riconducibile il “*Consorzio \*\*\**”, valutandone altresì lo scopo perseguito e l’idoneità a soddisfare i principi in materia di riconoscimento degli enti. In secondo luogo, ricostruire le fattispecie di responsabilità patrimoniale in capo al consorzio, ai singoli consorziati e a coloro che agiscono in nome del consorzio. Infine, delineare l’*iter* procedurale per il riconoscimento, anche verificando l’eventuale ricorrere di una delle fattispecie di trasformazione eterogenea *ex art. 2500-octies c.c.* Va da sé che da quest’analisi dovranno emergere anche le ragioni di opportunità ed efficienza che dovrebbero orientare l’ente “*Consorzio \*\*\**” nella scelta del modello giuridico organizzativo da adottare.

**1.** Al fine di ricondurre l’ente “*Consorzio \*\*\**” nel più idoneo schema organizzativo tipico occorre far riferimento ad alcune sue caratteristiche peculiari: il *nomen* “consorzio”; lo scopo principale (ancorché non esclusivo, così come enunciato all’art. 3 dello Statuto); l’oggetto dell’attività e la peculiarità di talune disposizioni.

Quanto al *nomen*, è noto che il codice civile disciplina alcune specifiche fattispecie di consorzio, che si connotano per la natura dello scopo e per la qualità soggettiva dei contraenti: i consorzi *ex artt. 862 e 863 c.c.* (consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario) e i consorzi tra imprese (art. 2602 ss. c.c.)<sup>1</sup>.

---

\* Parere *pro-veritate*.

<sup>1</sup> In generale, sui consorzi si veda ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni im-*

Il “*Consorzio* \*\*\*” non appare qualificabile né come consorzio di bonifica, né di miglioramento fondiario, in quanto non ricorrono gli elementi dettati dalle norme; d’altra parte il “*Consorzio* \*\*\*” non è neanche qualificabile come un’associazione tra imprese, presupposto soggettivo essenziale per il ricorrere della fattispecie di consorzio *ex art. 2602 ss. c.c.* Ciò non esclude che, in qualche caso, sia possibile configurare l’applicabilità, in via analogica, di talune norme.

Nell’ipotesi del “*Consorzio* \*\*\*” il *nomen* consorzio, quindi, non è usato in senso tecnico e positivo; l’ente non rientra in alcuna delle fattispecie sopra menzionate, vuoi per la mancanza del requisito soggettivo, vuoi per la diversità dell’attività e dello scopo.

È chiaro, e non mette conto qui ricordarlo, che in questa materia i modelli organizzativi dettati dal legislatore sono tipici e tassativamente individuati; ma, d’altra parte sono delineati in modo da adattarsi con estrema flessibilità alle più diverse finalità<sup>2</sup>. E se negli enti con scopo di

---

materiali, Milano, 1962, p. 128; *Concorrenza e consorzi*, in *Tratt. dir. civ<sup>2</sup>.*, diretto da Grosso e Santoro Passarelli, vol. VI, fasc. 7, Milano, 1965; GUGLIELMETTI, *La concorrenza e i consorzi*, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da Vassalli, vol X, Torino, 1970, p. 386 ss.; FRANCESCHELLI, *Consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di Scialoja e Branca (artt. 2602-2620), Bologna-Roma, 1970, p. 129 ss.; VOLPE PUTZOLU, *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, in *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. dell’ec.* diretto da Galgano, IV, Milano, 1981, p. 333 ss.; Id., *Società consortili fra non imprenditori*, in *Riv. dir. impr.*, 1989, p. 75 ss.; FRIGNANI, *Le nuove norme sui consorzi*, in *Giur. comm.*, 1976, I, p. 588 ss.; MOSCO, *I consorzi tra imprenditori*, Milano, 1988, p. 187 ss.; GALGANO, *Le “fasi dell’impresa” nei consorzi fra imprenditori*, in *Contr. e impr.*, 1986, p. 1 ss.; CORAPI, *Amministrazione e rappresentanza nei consorzi senza attività esterna, nelle associazioni temporanee di imprese e nel GEIE*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, I, p. 67 ss.; Id., *Consorzi e società consortili: trasformabilità e partecipazione alle gare per pubblici appalti*, in *Riv. dir. comm.*, 1993, p. 605 ss.; BARCELLONA, *La costituzione di consorzi misti*, in *Società*, 1991, p. 23 ss.; PAOLUCCI, *Consorzi e società consortili nel diritto commerciale*, in *Dig. disc. priv., sez. comm.*, III, Torino, 1988, p. 433 ss.; Id., *Problemi attuali della disciplina dei consorzi*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da Rescigno, Appendice, XXII, Torino, 1991, p. 579 ss.; DI SABATO, *Consorzi e società consortili*, in *Rass. dir. civ.*, 1988, p. 680 ss.; VOLPE PUTZOLU, *Consorzi fra imprenditori*, in *Enc. giur.*, Roma, 1989; MARASÀ, *Consorzi e società consortili*, Torino, 1990; RICCIUTO, *Struttura e funzione del fenomeno consortile*, Padova, 1992; GAMBINO, *Geie e consorzi*, in *Giur. comm.*, 1990, I, p. 592 ss.; RORDORF, *Società consortili, di professionisti, finanziarie e Sim*, in *Società*, 1992, p. 1333 ss.;

<sup>2</sup> Sul problema delle definizioni diffusamente BELVEDERE, *Il problema delle definizioni nel codice civile*, Milano, 1977, *passim*, ma spec. p. 43 ss., il quale *op. ult. cit.*, pp. 169 ss., spec. 170, nota n. 27, evoca, nel senso di una incompatibilità tra metodo tipologico e uso di definizioni, il problema della classificazione per tipi su cui DE NOVA, *Il tipo contrattuale*, Padova, 1974, spec. p. 126 ss.; per gli sviluppi del dibattito sul metodo tipologico nella

lucro (art. 2247 c.c.) – indipendentemente da quale sia l'oggetto sociale della singola società – il fine di lucro rimane idoneo a qualificare il modello, la situazione negli enti con scopo *non* di lucro è radicalmente diversa.

La disciplina del singolo ente –oltre che dal tipo adottato – si declina attraverso la valutazione degli scopi che – in concreto – quel soggetto è volto a realizzare. I privati, infatti, non pongono in essere un'organizzazione soltanto per mirare a un fine non di lucro; tale fine non lucrativo è – piuttosto – strumentale alla realizzazione di un altro e ben distinto obiettivo. Questo è il presupposto in ragione del quale la singola organizzazione (sia essa associazione, comitato, fondazione) è regolata anche sulla base dello scopo specifico perseguito. Pertanto, *la struttura dell'ente rimane immutata*, mentre lo *scopo* può essere oggetto di una disciplina *ad hoc* (basti soltanto richiamare le norme in materia di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, *onlus*).

È chiaro che, in punto di qualificazione di un ente, l'interprete dovrà individuare i profili peculiari della disciplina applicabile, come qui sopra indicata, e valutarne la conformità e la compatibilità con i diversi modelli legislativi<sup>3</sup>.

Orbene, l'analisi della figura del consorzio non può che ricondurlo nell'ambito della cd. causa associativa; la dottrina maggioritaria, sulla circostanza che la fonte del consorzio *ex art. 2602 c.c.* è in un contratto tra più parti con comunione di scopo<sup>4</sup>, definisce il consorzio come un'associazio-

dottrina tedesca LARENZ, *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*<sup>6</sup>, Berlin, 1991, p. 301 ss.; e per una diversa impostazione KUHLEN, *Typuskonzeptionen in der Rechtstheorie*, Berlin, 1977, p. 23 ss. Sul carattere stipulativo o reale delle definizioni legislative BELVEDERE, *Il problema*, cit., p. 63 ss.; GIULIANI, *Logica (teoria dell'argomentazione)*, in *Enc. dir.*, XXV, Milano 1975, p. 13 ss., spec. p. 31 ss. Per il peculiare profilo delle classificazioni *ex lege* delle categorie contrattuali GABRIELLI, *Il contratto e le sue classificazioni*, in *Riv. dir. civ.*, 1997, I, p. 705 ss.

<sup>3</sup> «Il diritto è parola. Che è il modo di farsi e manifestarsi della legge. La quale si disvela a pieno solo di fronte al caso della vita. Ciòè con l'interpretazione e dunque attraverso la sua essenziale linguisticaità»: così, sia pure nel diverso e più ampio orizzonte della filosofia ermeneutica BENEDETTI, *Diritto e linguaggio. Variazioni sul «diritto muto»*, in *Eur. dir. priv.*, 1999, p. 137 ss., spec. p. 140 ss. Intorno all'evolversi del metodo e del linguaggio giuridico Id., *Appunti storiografici sul metodo dei privatisti e figure di giuristi*, in *Prelazione e ritratto*, Seminario coordinato da Benedetti e Moscarini, Milano 1988; e in *Raccolta di scritti in memoria di Angelo Lener*, Napoli 1988, p. 241 ss.

<sup>4</sup> I consorzi sono ricondotti alla categoria dei contratti plurilaterali con comunione di scopo e, eminentemente ai contratti associativi, sul punto, diffusamente, MARASÀ, *Consorzi*, cit., p. 22 ss.

ne di persone fisiche o giuridiche volta a realizzare un interesse proprio.

La struttura del “Consorzio \*\*\*” risponde – essa stessa – al modello tipizzato “associazione” e in particolare, dell’associazione non riconosciuta, in quanto *senza scopo di lucro* e – nel caso che qui ricorre - *non dotata di personalità giuridica*. Tra causa associativa in generale e consorzio (si veda art. 3 dello Statuto dell’ente) non si configura incompatibilità, ma piuttosto *rapporto di genere a specie*. Tant’è che l’art. 21 dello Statuto sancisce l’applicabilità - per quanto non espressamente regolato - della disciplina delle associazioni non riconosciute; tale disposizione risponde alla prassi comune legittimata e condivisa da giurisprudenza e dottrina. Perciò, se il “Consorzio \*\*\*” sia suscettibile di acquisire la personalità giuridica è questione che rientra nell’alveo di quella della riconoscibilità di un’associazione.

D’altra parte, anche ove non si condividesse la qualificazione dell’ente “Consorzio \*\*\*” come associazione non riconosciuta, si segnala che gli artt. 862 e 863 c.c. qualificano consorzi di bonifica e per il miglioramento fondiario come persone giuridiche pubbliche o private. Statuita, da un lato, la riconoscibilità dei consorzi come persone giuridiche (artt. 862, 863, 2500-octies c.c.) e stante, dall’altro, la riconoscibilità delle associazioni – anche nell’ipotesi in cui non si ritenesse condivisibile l’argomentare sul medio logico dell’associazione – in punto di diritto non emerge alcun ostacolo all’acquisto della personalità giuridica da parte del “Consorzio \*\*\*” (naturalmente purché dotato dei requisiti normativi di struttura e patrimonio).

**2.** Fugare i dubbi in tema di qualificazione o meno del “Consorzio \*\*\*” come un’associazione – oltre alla valutazione, già positivamente compiuta, in ordine alla possibilità di acquistare la personalità giuridica – rimane necessaria al fine i) di ricostruire la disciplina applicabile; ii) di stabilire se lo Statuto sia già conforme alle regole di organizzazione cui sono soggette le persone giuridiche; iii) di ponderare i profili – rilevanti

---

Di nessun rilievo invece, rispetto alla nostra questione, il carattere obbligatorio (per i consorzi coattivi art. 2616 c.c.) o volontario del consorzio. In quelli obbligatori – categoria dai più distinta da quella dei consorzi coattivi - emerge un obbligo a contrarre in capo ai consorziati. Si tratta di valutare se un consorzio sia obbligatorio quando la fonte dell’obbligo è nella legge, o anche nella volontà dei privati. In questo secondo caso credo si possa comunque discorrere di consorzio volontario che assume, stante l’oggetto dell’attività, carattere obbligatorio per i consorziati (ma la fonte rimane in un atto negoziale e non in una norma).

– in materia di responsabilità patrimoniale nei confronti dei terzi e, in conseguenza di ciò, individuare il modello organizzativo più efficiente per l'ente.

Il “Consorzio \*\*\*” a cagione del fine perseguito è ritenuto - per qualche aspetto - assimilabile ai consorzi cosiddetti di urbanizzazione, generandosi così una sovrapposizione tra la figura del consorzio in senso proprio e dell'associazione<sup>5</sup>. Tra i diversi tipi di scopo che un ente (non modelli giuridici, non tipi legali, ma *scopi* dell'attività) si propone, quelli di manutenzione, costituzione, gestione di opere di urbanizzazione sono ricondotti ai cd. consorzi di urbanizzazione (anche il “Consorzio \*\*\*” originerebbe da Convenzione di lottizzazione del 1968).

All'art. 3 dello Statuto si dichiara «*scopo del Consorzio è quello di curare la manutenzione e l'esercizio degli impianti esistenti e da realizzare nell'ambito del “Comprensorio privato” e dei suoi accessi nonché gli altri compiti ritenuti atti a rendere più agevole e più confortevole la residenza nel comprensorio stesso.*

*Rientrano nello scopo del Consorzio, tra l'altro, anche in ottemperanza agli impegni previsti nel citato atto di convenzione con il Comune di \*\*\*, le seguenti attività:*

*a) manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale principale, delle strade di lottizzazione e delle opere particolari per l'ingresso al “Comprensorio privato” nonché delle opere di fognatura, con relativo impianto di depurazione biologica, anche se realizzate al di fuori della detta rete stradale, principale e delle strade di lottizzazione;*

*b) esercizio e manutenzione degli impianti di acqua potabile (con relativi impianti di antincendio) e di innaffiamento, della rete di distribuzione dell'energia elettrica per uso privato e dell'impianto di illuminazione della rete stradale, secondo i termini delle convenzioni con l' \*\*\* previsto nella convenzione urbanistica;*

---

<sup>5</sup> Secondo l'orientamento di Cass., 14 maggio 2012, n. 7427, in *Giust. civ., Mass.*, 2012, 5, 602 «I consorzi di urbanizzazione — consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche, preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi — sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realtà, sicché il giudice, nell'individuare la disciplina applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa delle associazioni o della comunione...» (così anche Cass., 1 giugno 2010, n. 13417, in *Giust. civ., Mass.*, 2010, 6, 860, e in *Riv. dir. ind.*, 2010, 6, II, 482 (s.m.); Cass., 28 aprile 10220, in *Giust. civ.*, 2011, 3, 718).

*c) servizio di pulizia delle strade e degli spazi destinati ad uso comune. In caso di inadempimento agli obblighi di cui sopra, il Consorzio, previa messa in mora da parte del Comune, sarà tenuto a rifondere al Comune stesso l'importo delle spese sostenute per la esecuzione in danno conseguente alla inadempienza. Per le opere ed impianti per i quali è prevista, a norma dalla citata convenzione, la consegna al Comune, i compiti di cui sopra saranno svolti dal Consorzio fino al giorno di tale consegna. Per tutte le altre opere ed impianti il Consorzio svolgerà i suoi compiti per il tempo della sua durata.*

*Per quanto riguarda i compiti nell'interesse della generalità dei Consorziati, si precisa che gli stessi attengono in particolare:*

- d) vigilanza degli accessi al comprensorio;*
- e) manutenzione, della recinzione del comprensorio privato;*
- f) governo dei boschi del comprensorio ove di uso comune*
- h) sistematica disinfezione dei boschi del comprensorio, ove di uso comune;*
- i) manutenzione delle aree a verde privato inedificabile ove di uso comune*
- l) vigilanza diurna e notturna del comprensorio, sia agli effetti del traffico che a tutela delle proprietà e a difesa del buon uso delle cose comuni;*
- m) asporto delle immondizie;*
- n) servizio di primo intervento in casi di emergenza quali, a mero titolo esemplificativo, incendi, eventi naturali, incidenti, ecc.;*
- ogni altra attività senza fine di lucro, che risulti funzionale al perseguimento dello scopo associativo».*

Sulla qualificazione dei consorzi di urbanizzazione (cui peraltro sarebbe riduttivo ricondurre il "Consorzio \*\*\*") sia in giurisprudenza che in dottrina, pur nella diversità delle ricostruzioni, emerge, un orientamento comune: si tratta di un'associazione *atipica* la cui organizzazione deriva dall'atto costitutivo e dallo Statuto, (con frequenti sovrapposizioni tra disciplina dei diritti reali, di *obligatio propter rem*, regole specifiche in materia di diritto di voto etc.). Infatti, il singolo associato «*assume una serie di obblighi (...) con riferimento non solo alla gestione delle cose e dei servizi consortili, ma anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - sicché, insoddisfacenti risultando tanto le teorie che propugnano l'applicazione generalizzata delle norme sulle associazioni, quanto quelle che propendono per il ricorso alle sole disposizioni in tema di comunione e condominio, è d'uopo rivolgere l'attenzione, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, soltanto ove questo nulla disponga al riguardo, passare all'individuazio-*

*ne della normativa più confacente alla regolamentazione degli interessi implicati dalla controversia»<sup>6</sup>.*

Nell'ambito del funzionamento interno le regole sono analoghe a quelle delle associazioni, solo che in questo caso il potere di incidere sulle scelte dell'ente è graduato in proporzione all'onere di ciascuno, che a sua volta è fondato sull'oggetto del diritto di proprietà. Per esempio, è proprio l'attività del consorzio che richiede che il peso sia per carati e non per teste, sul fondamento del fatto che l'utilizzo dei servizi sia in proporzione alle unità immobiliari detenute; ne consegue che per l'approvazione delle delibere sembra esserci una deroga all'art. 21 c.c. Questo a mio avviso non è in contrasto con i criteri organizzativi dello schema "associazione", con i quali anzi trova un punto di contatto, nell'equilibrato ed egualitario trattamento degli associati, proprio in ragione della peculiarità dello scopo e dell'attività che l'Ente svolge, prestando servizi in favore dei consorziati e – inoltre – del dato che l'ammontare della quota associativa muta in dipendenza dei carati di proprietà .

**3.** In materia di responsabilità patrimoniale verso i terzi devono svolgersi alcune considerazioni particolarmente delicate<sup>7</sup>, che non posso-

<sup>6</sup> Così Cass., 22 dicembre 2005, n. 28492, in *Vita not.*, 2006, 1, 257 ss.

<sup>7</sup> Sul tema della personalità giuridica in generale e sulle regole di responsabilità patrimoniale si vedano, tra gli altri, FERRARA, *Le persone giuridiche*, in *Tratt. Vassalli*<sup>2</sup>, Torino, 1958; RUBINO, *Le associazioni non riconosciute*<sup>2</sup>, Milano, 1952; AURICCHIO, *Associazioni riconosciute (voce)*, in *Enc. dir.*, III, Milano, 1958, p. 908; i RESCIGNO, *Fondazione (voce)*, in *Enc. dir.*, XVII, Milano, 1968, GALGANO, *Persona giuridica*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XIII, Torino, 1995; Id., *Associazioni non riconosciute e comitati*, in *Comm. cod. civ.*<sup>2</sup>, a cura di Scialoja Branca, Bologna-Roma, 1976; DEL PRATO, *I regolamenti privati*, Milano, 1988; PONZANELLI, *Gli enti senza scopo di lucro*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, VIII, Torino, 1992; DE GIORGI, PONZANELLI, ZOPPINI, *Il riconoscimento delle persone giuridiche*, Milano, 2001.

In generale sulla responsabilità patrimoniale del patrimonio di scopo, BARBIERA, *Responsabilità patrimoniale*, in *Il codice civile. Comm. diretto da Schlesinger, sub art. 2740*, Milano 1991, p. 24; DONADIO, *I patrimoni separati*, Bari 1940; PINO, *Il patrimonio separato*, Padova 1950; RAYNAUD, *La nature juridique de la dot. Essai de contribution à la théorie générale du patrimoine*, Paris, 1934; JAEGER, *La separazione del patrimonio fiduciario nel fallimento*, Milano 1968; MIGNOLI, *Idee e problemi nell'evoluzione della «company» inglese*, in *Riv. soc.*, 1960, p. 633 ss.; RASCIO, *Destinazione di beni senza personalità giuridica*, Napoli, 1971; GUINCHARD, *L'affection des biens en droit privé français*, Paris, 1976; JACKSON, KRONMAN, *Secured Financing and Priorities among Creditors*, 88 *Yale L. J.* 1105 (1979); SCHWARTZ, *Security Interests and Bankruptcy Priorities: a Review of Current Theories*, 10 *J. Leg. St.* 1 (1981); ROPPO, *Par condicio creditorum sulla posizione e sul ruolo del principio di cui all'art. 2741 c.c.*, in *Riv. dir. comm.*, 1981, I, p. 305; BIGLIAZZI GERI, *Patrimonio autonomo e separato*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano 1982, p. 280 ss.; Id., *A proposito di*

no superficialmente ridursi al mero interesse ad evitare l'applicabilità dell'art. 38 c.c. «*Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.*» Ove riconosciuta, è chiaro, l'associazione risponderebbe con il suo patrimonio (fondo comune), salvaguardando il patrimonio di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente dalla responsabilità solidale e personale.

Posta la riconducibilità del “Consorzio \*\*\*” alla categoria delle associazioni (e in questo caso delle associazioni non riconosciute), ritengo comunque di svolgere alcune ulteriori considerazioni in tema di responsabilità patrimoniale verso i terzi, le cui regole – non essendo nella disponibilità dei privati – rendono sempre opportuno confrontarsi con le ipotesi più gravose<sup>8</sup>.

Si provi a rappresentarsi la situazione nella quale o un interprete non accolga tale qualificazione, oppure, pur condividendola – stante la specialità della disciplina del consorzio rispetto a quella delle associazioni

---

*patrimonio autonomo e separato*, in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, II.1, Milano 1998, p. 105; PALERMO, *Contributo allo studio del trust e dei negozi di destinazione disciplinati in diritto italiano*, in *Riv. dir. comm.*, 2001, I, p. 391; ROPPO, *Le limitazioni della responsabilità patrimoniale*, in *Tratt. dir. priv.* diretto da Rescigno, 19, Torino 1997, p. 509; Id., *Responsabilità patrimoniale*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano 1988, p. 1041; SPADA, *Persona giuridica e articolazione del patrimonio: spunti legislativi per un recente dibattito*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 837; ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 545 ss.; MESSINETTI, *Il concetto di patrimonio separato e la cd. «cartolarizzazione» dei crediti*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, p. 101 ss, spec. p. 102; BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Padova 1996, p. 115; IAMICELI, *Unità e separazione dei patrimoni*, Padova 2003; SALAMONE, *Gestione e separazione*, Padova 2001.

<sup>8</sup> In generale sul tema si vedano FERRO-LUZZI, *La disciplina dei patrimoni separati*, in *Riv. soc.*, 2002, p. 121 ss.; INZITARI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Riv. soc.*, 2003, pp. 295 ss.; DE ANGELIS, *Dal capitale “leggero” al capitale “sottile”: si abbassa il livello di tutela dei creditori*, *ivi*, 2002, p. 456 ss. RABBITTI BEDOGNI, *Patrimoni dedicati*, in *Riv. not.*, 2002, I, p. 1121 ss.; BECCHETTI, *Riforma del diritto societario. Patrimoni separati, dedicati e vincolati*, *ivi*, 2003, I, p. 49 ss.; LAMANDINI, *Società di capitali e struttura finanziaria: spunti per la riforma*, in *Riv. soc.*, 2002, p. 139 ss.; CAPALDO, *I patrimoni separati nella struttura delle operazioni finanziarie*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2005, p. 201 ss.; FIMMANÒ, *Patrimoni destinati e tutela dei creditori nella società per azioni*, Milano 2008; NIUTTA, *Patrimoni e finanziamenti destinati*, Milano, 2006; ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 545 ss.

– opti comunque per l'applicazione di una norma speciale. Orbene, il “Consorzio \*\*\*” dispone di un Fondo Consortile<sup>9</sup>. In questo caso, in capo al Consorzio vi è la titolarità dei beni comuni che devono essere gestiti nell'interesse di tutti i consorziati e al servizio delle unità immobiliari (secondo le regole di Statuto e di Regolamento interno). Il Fondo Consortile è composto di beni che sono al servizio di tutti a fronte dei quali esiste un diritto/dovere dei singoli consorziati<sup>10</sup>. Per quanto riguarda il singolo sussiste una relazione inscindibile tra diritto di proprietà e quota associativa (una sorta di *obligatio propter rem*)<sup>11</sup>. Esiste pertanto una specifica situazione giuridica soggettiva sulla base della quale il consorziato è obbligato in ragione del suo diritto di proprietà. E tanto rileva questo profilo, che le quote versate sono commisurate ai carati.

Le opzioni di responsabilità patrimoniale sono le seguenti:

A) L'ipotesi in cui, contrariamente a quanto fin qui sostenuto, l'ente sia qualificato come consorzio in senso proprio (a solo titolo di esempio riprendendo le norme del libro terzo o applicando analogicamente le norme sui consorzi tra imprese); oppure è qualificato come associa-

<sup>9</sup> In generale sui vincoli di destinazione CONFORTINI, *Vincoli di destinazione*, in *Dizionario di diritto privato*, a cura di Irti, Milano 1980, p. 871 ss.; FUSARO, *Destinazione (vincoli di)*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, V, Torino 1989, p. 321 ss.; Id., *Vincoli temporanei di destinazione e pubblicità immobiliare*, in *Contr. impr.*, 1993, p. 820; Id. “Affectation”, “Destination” e *vincoli di destinazione*, in *Scritti in onore di R. Sacco*, II, Milano, 1994, p. 455 ss.; Id., *I vincoli contrattuali di destinazione degli immobili*, in *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario*, Trattato diretto da Galgano, III, Torino 1995, p. 2229 ss.; DE NOVA, *Il principio di unità della successione e la destinazione dei beni alla produzione agricola*, in *Riv. dir. agr.*, 1979, p. 550 ss.; ALPA., *Proprietà-potere di destinazione e vincoli di destinazione*, in *Dizionario di diritto privato*, Torino 1985, p. 322; Id., *Destinazione dei beni e struttura della proprietà*, in *Riv. not.*, 1983, I, p. 6; Id., *Funzione sociale della proprietà e potere di destinazione dei beni*, in *Quad. reg.*, I, 1988, p. 37 ss., spec. p. 51; TAMPONI, *Una proprietà speciale (Lo statuto dei beni forestali)*, Padova 1983; CHIAALE, *Vincoli negoziali di indisponibilità*, in *Scritti in onore di R. Sacco*, II, Milano 1994, p. 1999 ss.; AA. Vv., *Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano 2003.

<sup>10</sup> Secondo GALGANO, *Associazioni*, cit., p. 207, il fondo comune delle associazioni non riconosciute (*i.e.* allora per il fondo consortile del Consorzio \*\*\* ) è della stessa natura del patrimonio delle associazioni riconosciute.

<sup>11</sup> Cass., 14 maggio 2012, n. 7427, loc. ult. cit., «qualora lo statuto preveda la cessazione dell'appartenenza al consorzio per l'intervenuta alienazione del diritto reale e il subingresso dell'acquirente nei diritti e negli obblighi dell'alienante, il nuovo proprietario subentra nel debito per le quote consortili, che è obbligazione propter rem, senza necessità della dichiarazione di recesso o della delibera di esclusione prescritte dall'art. 24 c.c. in materia di associazioni».

zione, ma applicando la disciplina – ritenuta – speciale. L'art. 2615 c.c. stabilisce che *«Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio, da coloro che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati, il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote».*

Da tale norma discenderebbe che: a) gli amministratori del consorzio non rispondono per le obbligazioni assunte in nome dell'ente; b) i consorziati rispondono solidalmente con il fondo consortile (non è specificato se con prioritaria escusione del fondo consortile, ma apparebbe ragionevole) per le obbligazioni assunte dagli organi per conto dei singoli consorziati<sup>12</sup>. La locuzione *«per conto dei singoli consorziati»* non esclude che – in specifiche ipotesi – si possa trattare di *tutti i consorziati*, perché si dà rilievo alla pluralità delle singole situazioni giuridico-soggettive.

Orbene, il *“Consorzio \*\*\*”* svolge un'attività che prevalentemente può essere ritenuta nell'interesse dei consorziati e non dell'ente di per sé; in questa ipotesi il singolo consorziato potrebbe essere effettivamente chiamato a rispondere. Inoltre, la norma di Statuto all'art. 2, co. 3, richiamando la convenzione con il Comune, statuisce un obbligo di analogo contenuto: concorso del patrimonio del consorzio e dei consorziati. *«In particolare i consorziati assumono in solidi con il Consorzio, ma nei limiti della propria quota, tutti gli obblighi del Consorzio stesso verso il Comune di \*\*\*».* Tale norma – da sola – potrebbe essere l'impulso ad estendere ai consorziati nella responsabilità patrimoniale verso i terzi per gli atti compiuti dall'ente *“Consorzio \*\*\*”*, indipendentemente dalla qualificazione che se ne voglia dare. Con il riconoscimento si eviterebbe non solo la responsabilità degli amministratori (per la verità già esclusa ex art. 2615, co. 1), ma di tutti i consorziati.

B) L'altra ricostruzione – qui ritenuta fondata – qualifica il *“Consorzio \*\*\*”* come un'associazione non riconosciuta. Si applicherebbe perciò l'art. 38 del codice civile. La soluzione in tema di responsabilità patrimoniale nei confronti dei terzi, nondimeno, non è né semplice, né univoca. In dottrina e in giurisprudenza ci si interroga su molti e diversi aspetti. In

---

<sup>12</sup> AGRUSTI, *Il regime della responsabilità degli amministratori del consorzio con attività esterna*, in *Giur. comm.*, fasc. 5, 2012, p. 965, in nota a Cass., 3 giugno 2010, n. 13465.

primo luogo, quali effettivamente siano i soggetti responsabili verso i terzi: chi materialmente ha sottoscritto l'atto, in esecuzione di delibere assunte da altri? O chi ha deliberato? Quindi il Consiglio? e finanche, al limite, l'Assemblea e perciò tutti gli associati<sup>13</sup>? La questione si intreccia con quella relativa alla qualificazione dell'atto compiuto da coloro che hanno agito: essi hanno agito per fatto proprio o altrui, con evidente diversa fattispecie di responsabilità patrimoniale. Se per fatto altrui, prevale il tema della tutela dei terzi che fanno legittimo affidamento sui soggetti con i quali essi hanno contrattato – appunto “coloro che hanno agito” – dando rilevanza esterna all'associazione; ciò indipendentemente dal fatto che stessero eseguendo decisioni di altri. Se per fatto proprio, allora risponderanno tutti coloro che hanno deliberato e, quindi, anche eventualmente gli associati in assemblea, laddove abbiano conferito un mandato agli organi ad agire<sup>14</sup>. In questo secondo caso, l'assenza di personalità giuridica crea un coinvolgimento anche dei consorziati. Alcuna dottrina poi fissa regole di responsabilità patrimoniale graduate, in ragione dell'oggetto degli atti stipulati<sup>15</sup>.

E, infine, permane il diritto di regresso di coloro che hanno agito per la associazione. Infatti coloro che agiscano in nome e per conto dell'ente *benché risponderanno verso i terzi solidalmente e personalmente* saranno, all'interno, *titolari di diritto di regresso sul fondo comune* e sugli altri associati. Per gli associati, quindi, l'esito in termini patrimoniali sarà il medesimo. O soddisferanno direttamente le ragioni dei terzi creditori o rimborseranno coloro che hanno agito, sulla base del loro *diritto di regresso*.

**4.** Un'ulteriore profilo è l'individuazione dell'*iter* procedurale più idoneo e celere per ottenere il riconoscimento. Per dare impulso al procedimento è necessaria un'istanza da parte del rappresentante legale dell'ente, con allegato deposito di statuto, atto costitutivo, bilanci preventivo e consuntivo e di tutta quella documentazione che consenta di

<sup>13</sup> Così GALGANO, *Associazioni*, cit., p. 223.

<sup>14</sup> Secondo la posizione, per la verità isolata, di GALGANO, *Associazioni*, cit., p. 223, ricorrerebbe l'ipotesi di responsabilità per fatto proprio. In generale si ritiene invece che gli amministratori siano responsabili per un debito altrui e che l'art. 38 c.c. statuisca una sorta di fideiussione *ex lege* a favore del creditore, così, RUBINO, *Le associazioni*, cit., p. 255.

<sup>15</sup> VOLPE-PUTZOLU, *La tutela dell'associato in un sistema pluralistico*, Milano, 1977, p. 121.

valutare se l'organizzazione interna e il patrimonio dell'ente siano adeguati rispetto allo scopo.

Nel caso del “*Consorzio* \*\*\*” non si realizza né un mutamento di scopo, né di oggetto, né di natura giuridica, né del modello organizzativo dettato dal legislatore. In astratto, potrebbe non essere necessaria alcuna modifica statutaria, perché questa fattispecie, – non essendo soggetta all'applicazione delle norme in materia di trasformazione degli enti – non incide sulle posizioni giuridico-soggettive dei consorziati. Ciò naturalmente a condizione che il detto Statuto non richieda qualche modificazione di carattere organizzativo o definitorio. Infatti, la trasformazione da associazione non riconosciuta a riconosciuta non è riconducibile alla figura della trasformazione eterogenea *ex art. 2500-octies c.c.* – che regola i consorzi tra imprese disciplinati nel libro V – e nulla è statuito, in generale, per le associazioni non riconosciute che si trasformano in persone giuridiche<sup>16</sup>. D'altra parte associazione riconosciuta e non riconosciuta hanno la medesima struttura e il medesimo fine (non di lucro, in generale, cui si aggiunge quello perseguito dalle parti così come dichiarato nell'atto costitutivo e statuto)<sup>17</sup>. L'unica diversità – positiva – è che l'associazione riconosciuta gode di un controllo governativo sulla sua organizzazione interna, il che offre maggiori tutele agli associati/consorziati<sup>18</sup>.

L'agilità dell'*iter* procedimentale è fondata anche sulla circostanza che la posizione patrimoniale degli associati sul patrimonio dell'ente non

---

<sup>16</sup> Secondo CARRARO, *In tema di trasformazioni eterogenee innominate*, in *Giur. Comm.*, 2012, fasc. 5, p. 1043.

A seguito della novella del diritto societario, «nel sistema, appunto, interno al codice civile l'elenco delle operazioni trasformative ricavabile dagli art. 2500-septies e 2500-octies non può che essere considerato tassativo, nel senso che le mancate inclusioni (segnatamente: le società di persone, l'associazione riconosciuta tra le trasformazioni c.d. regressive, l'associazione non riconosciuta tra le progressive) – al di là del consenso o dissenso sulle ragioni che possono averle ispirate –, sono esclusioni deliberate e consapevoli del legislatore e corrispondono perciò a divieti esplicativi, non superabili per mezzo dell'analogia».

Sul punto DE ANGELIS, *La trasformazione eterogenea a dieci anni dalla riforma del diritto societario*, in *Giur. Comm.*, 2014, fasc. 3, p. 473 ss.

<sup>17</sup> CAGNASSO, *Trasformazione di consorzi in società consortili*, in *Cons. impresa*, 1991, p. 1218 ss.; per specifici profili si veda TANTINI, *Società consortile e abbandono della causa consortile: “trasformazione” o cambiamento dell'oggetto sociale con deliberazione a maggioranza?*, in *Riv. dir. impr.*, 1989, p. 481 ss.

<sup>18</sup> GALLETTI, *Contributo allo studio delle trasformazioni “regressive”*, in *Giur. comm.*, fasc. 5, 1996, p. 614 ss., Nota a Cass., 16 marzo 1996, n. 2226.

si deteriora nel caso di riconoscimento. Infatti, nell'associazione non riconosciuta, nei confronti dei terzi, risponderà prima il fondo comune e soltanto a seguire gli associati che hanno agito. Pertanto, nell'ipotesi di azioni esecutive da parte di creditori, il patrimonio dell'associazione non riconosciuta si depaupererebbe nella stessa misura del patrimonio di un'associazione persona giuridica.

L'eventuale responsabilità patrimoniale di coloro che hanno agito, in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, sarebbe ulteriore e successiva; quindi non migliorerebbe in alcun modo la posizione degli associati, ma semmai solo quella dei creditori. Cioè, che coloro che hanno agito siano o meno responsabili delle obbligazioni nei confronti dei terzi, *non ha nessun rilievo rispetto ai singoli associati* perché comunque non incide sulla riduzione del fondo comune (del consorzio). Piuttosto, semmai – in assenza di riconoscimento – l'ente e i consorziati saranno *essi stessi* esposti *all'esercizio del diritto di regresso da parte degli amministratori*.

**5.** Appare quindi opportuno, benché esuli dall'oggetto di queste note, che l'ente adotti la forma giuridica più idonea all'attività che svolge, in ragione di un principio di efficienza e idoneità dei modelli organizzativi alla realizzazione degli scopi loro propri.

Per un organismo di considerevoli dimensioni, con scopo circoscritto e puntualmente definito, evitare il riconoscimento pur di conservare una maggiore flessibilità interna non appare la scelta più razionale. Anzi, come sin qui osservato, è assolutamente opportuno l'acquisto della personalità giuridica per individuare con certezza la disciplina applicabile e per dotare di adeguata tutela patrimoniale i) il “Consorzio \*\*\*”, ii) gli associati/consorziati e iii) coloro che agiscono per l'ente. A ciò si aggiunge che, nel caso del “Consorzio \*\*\*”, non è necessario intervento alcuno né su struttura, né su organizzazione, né su fondo consortile al fine di soddisfare i requisiti dettati dal d.P.R. 361/2000 in materia di riconoscimento della personalità giuridica.

GIUSEPPINA CAPALDO